

XVII legislatura

Atto del Governo n. 2

"Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale"

aprile 2013
n. 5



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Atto del Governo n. 2

"Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale"

aprile 2013
n. 5

a cura di: S. Moroni
hanno collaborato: S. Ferrari, M. Mercuri

INDICE

Premessa	7
Generalità.....	9
Il quadro normativo vigente	10
L'utilizzo dei fondi relativi al riparto della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale	12
I contenuti dello schema di decreto in esame	13
TESTO A FRONTE.....	21
Articolo 1 <i>(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)</i>	
Comma 1	23
Comma 2.....	27
Articolo 2 <i>(Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)</i>	
Comma 1	31
Articolo 3 <i>(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)</i>	
Comma 1	35
Articolo 4 <i>(Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)</i>	
Comma 1	37
Articolo 5 <i>(Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)</i>	
Comma 1	41
Comma 2.....	43
Articolo 6 <i>(Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)</i>	
Comma 1	45

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

Comma 147

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

Comma 153

Articolo 9

(Modifiche all'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

Comma 157

Articolo 10

(Modifiche agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

Comma 161

PREMESSA

Il presente *dossier* viene predisposto in occasione dell'esame dello "*Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale*" ([Atto del Governo n. 2](#)), trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 marzo 2013 e deferito alla Commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge e di altri provvedimenti urgenti presentati dal Governo, per l'espressione del parere entro il 16 aprile 2013.

Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della [legge 23 dicembre 1996, n. 664](#)¹, che ha previsto l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'emanazione del regolamento diretto a stabilire criteri e procedure per l'utilizzo dell'otto per mille dell'IRPEF.

Nelle pagine seguenti, dopo l'illustrazione del contenuto dello schema di decreto, segue il testo a fronte, su due colonne, delle novelle al D.P.R. n. 76 del 1998 apportate dal testo in esame.

¹ *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999.*

Generalità

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca modifiche e integrazioni al D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, "*Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale*".

A parere dell'Esecutivo, l'intervento si renderebbe necessario sia per adeguare la regolamentazione vigente ai mutamenti normativi intercorsi, sia per disciplinare la procedura per la concessione ed il monitoraggio del contributo dell'otto per mille in modo più rispondente alle effettive esigenze, anche alla luce di alcune problematiche emerse in sede applicativa².

Il testo intenderebbe pertanto rimediare a talune delle criticità evidenziate, intervenendo lungo le seguenti direttrici:

- contenimento della durata del procedimento entro il termine massimo di 180 giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990³;
- esplicitazione dei criteri di distribuzione delle risorse;
- razionalizzazione e contenimento delle spese (tra l'altro, mediante pagamento dei contributi per stati di avanzamento dei lavori);
- introduzione di un criterio che consenta di destinare le somme in

² La Corte dei conti - Sezione di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con la [deliberazione n. 18/2008/G del 6 giugno 2008](#) sulla gestione del fondo dell'otto per mille da parte dello Stato aveva posto in evidenza alcune incongruenze tali da consigliare interventi da parte dell'Amministrazione. Tra queste: la mancanza di chiari criteri di ripartizione sia nell'ambito delle quattro tipologie di intervento ammesse a contributo, sia nella distribuzione territoriale; il fatto che per gli interventi proposti dai Ministeri dell'Interno, degli Affari esteri e dei Beni ed attività culturali l'erogazione venga effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze anziché dalla Presidenza del Consiglio dei ministri come previsto dall'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 76 del 1998; l'elevata frammentazione degli interventi che contrasta con il carattere di straordinarietà che li dovrebbe caratterizzare.

Si segnala altresì che sull'esigenza di procedere ad una precisazione dei criteri di riparto della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale si era già espressa nella scorsa Legislatura la Commissione bilancio della Camera dei Deputati nel parere espresso il 27 ottobre 2009 sul decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille di gestione statale per il 2009. In particolare, nelle premesse del parere, si era rilevata l'opportunità di un intervento legislativo teso a precisare i criteri da seguire nella ripartizione delle risorse, mettendo in luce l'esigenza di garantire maggiore equilibrio territoriale fra le macroaree del Paese nel perseguimento delle finalità sociali previste dalla legge n. 222 del 1985 ed un migliore equilibrio fra le finalità d'intervento. In relazione ai beneficiari dei finanziamenti, il parere aveva rilevato la necessità di destinare prioritariamente a progetti presentati da enti locali le risorse destinate agli interventi riferiti alla finalità "conservazione di beni culturali" e l'opportunità di non concentrare i finanziamenti relativi alla finalità "assistenza ai rifugiati" su un unico intervento, in quanto, nel medesimo settore, altri progetti ammessi e non finanziati risultavano meritevoli di attenzione.

Si ricordano infine, nel corso della XVI Legislatura, [i disegni di legge A.S. 2937](#) e [A.S. 2658](#) (il primo approvato dalla Camera [A.C. 3261](#)), recanti disposizioni in merito alle modalità di ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, giunti all'esame congiunto da parte della Commissione bilancio del Senato ed il cui iter non è giunto a conclusione.

³ *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*. L'attuale disciplina invece, ricorda il Governo, prevede una durata complessiva di circa 9 mesi.

via prioritaria al verificarsi di eventi di calamità naturali, pubblica incolumità ed emergenze idrogeologiche, al fine di assicurare l'operatività dell'amministrazione e la tempestività degli interventi.

Il quadro normativo vigente

A seguito dell'Accordo di revisione del Concordato stipulato tra Stato e Santa Sede nel 1984, la [legge 20 maggio 1985, n. 222](#), recante "*Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*", all'articolo 47, comma 2, ha stabilito che, a decorrere dal 1990, una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, sia destinata, in quota-parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in quota-parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

La scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse (articolo 47, comma 3).

Relativamente all'impiego dei fondi disponibili, l'articolo 48 della citata legge n. 222 del 1985 prevede che tali quote vengano utilizzate:

- dallo Stato, per interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali;
- dalla Chiesa cattolica, per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo.

Con diversi interventi normativi, successivamente, l'opzione del contribuente è stata estesa anche a favore di altre confessioni religiose (l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa evangelica valdese, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane nonché, a decorrere dal 2012, la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa apostolica in Italia, l'Unione Buddhista Italiana e l'Unione Induista Italiana).

I criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale sono disciplinati dal [D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76](#), come modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250, che individua le tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota di diretta gestione statale conformemente ai quattro settori previsti dal predetto articolo 48 della legge n. 222 del 1985. Gli interventi devono presentare il carattere di straordinarietà (effettiva estraneità rispetto all'attività di ordinaria e corrente); gli interventi ammissibili devono inoltre essere tali da consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale della stessa e devono essere definiti in ogni aspetto tecnico, funzionale e finanziario.

I soggetti che possono accedere alla ripartizione sono le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati (articolo 3 del citato D.P.R. n. 76 del 1988).

Sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano per fine di lucro. Peraltro, la concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti richiede specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio (articolo 4).

La procedura per l'utilizzo della quota dell'otto per mille devoluta alla diretta gestione statale stabilisce che entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora lo schema del piano di ripartizione delle risorse, predisposto sulla base delle richieste pervenute alla stessa entro il 15 marzo antecedente (articolo 5, comma 1), avvalendosi, a tal fine, delle valutazioni espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell'economia e delle finanze in merito alla relazione tecnica che deve essere presentata sulle singole iniziative.

Sono escluse, anche se pervenute entro i termini, le richieste sprovviste della relazione tecnica e della relativa documentazione. La Presidenza del Consiglio esamina le domande verificando la sussistenza dei requisiti e considerando le valutazioni delle amministrazioni interessate entro il 30 giugno (articolo 5, comma 3).

Esaurita la fase istruttoria, entro il 30 settembre, lo schema di decreto di ripartizione, con la relativa documentazione, viene trasmesso dal Presidente del Consiglio alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere (articolo 7, comma 1).

Acquisito il parere, o comunque decorso il termine a tal fine previsto, il decreto di ripartizione deve essere adottato entro il 30 novembre di ogni anno (articolo 7, comma 2) e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* (articolo 7, comma 3).

I fondi dell'otto per mille sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per materia (articolo 8, comma 1), i quali verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento e sulla conclusione degli interventi (articolo 8, comma 2).

A tal fine, è previsto l'obbligo, per i soggetti destinatari dei contributi, di presentare, a consuntivo, una relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa. Nel caso di interventi per calamità naturali o conservazione di beni culturali immobili, la relazione deve essere corredata anche di un certificato di collaudo o di regolare esecuzione e da una relazione sul conto finale (articolo 8, comma 2-*bis*). E' altresì prevista una specifica procedura di revoca dei finanziamenti nelle ipotesi in cui l'intervento non sia stato avviato entro il termine di 18 mesi dal mandato di pagamento (articolo 8-*bis*).

In tali casi, l'amministrazione competente ad ordinare il pagamento assegna al soggetto beneficiario un ulteriore termine della durata massima di 90 giorni; alla scadenza di quest'ultimo, se la realizzazione dell'intervento non è stata avviata,

si procede alla revoca del contributo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'importo del contributo così recuperato viene versato interamente all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnato nell'ambito della pertinente U.P.B. "8 per mille IRPEF Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo da poter essere utilizzato nella successiva ripartizione dei finanziamenti.

E' infine prevista una procedura semplificata per l'approvazione di variazioni di interventi già finanziati (articolo 8-ter). Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati (articolo 8, comma 3)⁴.

L'utilizzo dei fondi relativi al riparto della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale

Le risorse destinate dai contribuenti all'otto per mille IRPEF di diretta gestione statale sono state in più occasioni utilizzate dal legislatore per diverse finalità, attinenti prevalentemente alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi.

In particolare con la legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003, articolo 2, comma 69) è stata disposta, a decorrere dal 2004, la riduzione di 80 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota di pertinenza statale dell'otto per mille IRPEF. Tale importo è stato destinato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica; tale disposizione è stata successivamente modificata dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1233), ai fini dell'integrale ripristino delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF destinate allo Stato, a decorrere dal 2010.

Una ulteriore riduzione di 5 milioni di euro grava, a decorrere dal 2006, sulla quota dell'otto per mille di pertinenza statale ai sensi del D.L. n. 249 del 2004 (articolo 1-*quater*, comma 4), disposta a copertura di disposizioni previdenziali concernenti gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (c.d. Fondo volo).

Con riferimento agli anni 2007-2009, va inoltre considerata, in riduzione dell'otto per mille di pertinenza statale, la quota di risorse iscritta in bilancio che, ai sensi della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 507), era stata accantonata e resa indisponibile. Per l'anno 2009, tale quota è stata portata in riduzione dello stanziamento di bilancio ai sensi dell'articolo 60, comma 10, del D.L. n. 112 del 2008.

Per l'anno 2008, la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, articolo 1, comma 3) aveva previsto un rifinanziamento della quota dell'otto per

⁴ Si ricorda che l'ultima Relazione sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati, relativa all'anno 2010 ([DOC. LXIV, N. 4](#)), è stata trasmessa al Parlamento il 14 maggio 2012.

mille di pertinenza statale pari a 60 milioni di euro. Tale rifinanziamento è stato successivamente abrogato dal D.L. n. 93 del 2008, a parziale copertura degli oneri recati dall'abolizione dell'ICI sulla prima casa.

Più recentemente il D.L. n. 98 del 2011⁵ (articolo 21, comma 9) ha disposto una riduzione di 64 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, sulla quota dell'otto per mille di pertinenza statale a copertura delle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile; il D.L. n. 201 del 2011⁶ (articolo 30, comma 5) ha stabilito una riduzione di 57 milioni di euro, per l'anno 2012, sulla quota dell'otto per mille di pertinenza statale al fine di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo per la protezione civile di cui all'articolo 19 della legge n. 225 del 1992; il D.L. n. 211 del 2011⁷ (articolo 4) ha disposto una riduzione di 57,2 milioni di euro, per l'anno 2011, sulla quota dell'otto per mille di pertinenza statale a copertura di spese per l'adeguamento, il potenziamento e la messa a norma delle infrastrutture penitenziarie.

Da ultimo, il D.L. n. 95 del 2012⁸ (articolo 23, comma 10) ha assegnato 4 milioni di euro per far fronte agli interventi conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel febbraio 2012, mentre la residua disponibilità, pari a 32,7 milioni di euro, è stata destinata con la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012, articolo 1, commi 279, 280 e 290) agli eccezionali eventi alluvionali, atmosferici ed alle precipitazioni nevose verificatesi nell'ultimo triennio.

I contenuti dello schema di decreto in esame

Come detto, il testo in esame, composto di 11 articoli, reca modifiche ed integrazioni al regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, emanato con il D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76.

Nello specifico, l'**articolo 1** reca anzitutto modifiche all'articolo 2 del D.P.R. n. 76 del 1998, concernente gli interventi ammessi alla ripartizione dell'otto per mille.

Il comma 1, rimasto invariato, precisa che sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali.

Al comma 2 viene specificato che gli interventi per la fame nel mondo devono essere coerenti con le priorità geografiche e settoriali della Cooperazione italiana allo sviluppo, mentre il comma 3, concernente le calamità naturali, viene riscritto

⁵ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

⁶ *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

⁷ *Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.*

⁸ *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.*

evidenziando il riferimento alla realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geomorfologici, idraulici, valanghivi, metereologici e così via.

Il comma 4, dedicato all'assistenza ai rifugiati, amplia il novero dei destinatari degli interventi includendovi anche le persone altrimenti bisognose di protezione internazionale, purché prive dei mezzi di sussistenza⁹.

Al comma 5, inerente alla conservazione dei beni culturali, si introduce il requisito secondo cui per essere oggetto di intervento il bene culturale deve essere riconosciuto come tale con provvedimento dell'amministrazione competente ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 2004); viene pertanto inibita la concessione di contributi in relazione a beni per i quali non sia stata effettuata tale verifica o questa non sia stata richiesta almeno centoventi giorni prima della presentazione dell'istanza.

Il comma 5-bis specifica che l'utilizzazione dell'otto per mille statale deve essere coerente con gli indirizzi e le priorità eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati; il comma 6 concerne il carattere di straordinarietà dell'intervento mentre il comma 6-bis precisa che gli interventi per calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali devono essere eseguiti sul territorio italiano.

Lo stesso articolo 1 del testo in esame inserisce poi nel D.P.R. n. 76 del 1998 un nuovo articolo 2-bis, diretto a disciplinare dettagliatamente i criteri di ripartizione.

Nello specifico il comma 1 introduce il criterio della divisione delle risorse in quote uguali tra le quattro categorie contemplate dalla legge.

Si ricorda al riguardo che la norma istitutiva - l'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 - si limita ad individuare le quattro finalità senza tuttavia assegnare alcuna priorità alle categorie individuate.

Con il comma 2 viene invece data priorità nella distribuzione delle risorse (sino al massimo del 50 per cento) agli interventi per calamità naturali, qualora se ne verifichi una nei dodici mesi precedenti al termine per la presentazione delle domande.

Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per alcune delle tipologie di intervento non esauriscano la somma attribuita per l'anno, prevedendo in tale ipotesi la ripartizione del

⁹ Come evidenziato dalla Relazione illustrativa la modifica discenderebbe dalle modifiche intervenute in materia, in particolare con il D.Lgs. n. 251 del 2007 (*Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*) e il D.Lgs. n. 25 del 2008 (*Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*).

residuo in favore delle altre tipologie di intervento; il comma 4 è diretto a privilegiare nella ripartizione quegli interventi che presentino requisiti di concentrazione, rilevanza e qualità, mentre il comma 5, al fine di perseguire una equa distribuzione territoriale degli interventi straordinari di conservazione di beni culturali, suddivide la quota relativa per cinque secondo le aree geografiche (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole).

Il comma 6 rimanda ad un decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno e da pubblicare sul relativo sito, per l'individuazione dei parametri di valutazione delle istanze¹⁰, mentre con il comma 7 si richiede una specifica motivazione nel caso di concessione a soggetti già destinatari del contributo nei due anni precedenti nonché si esclude la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati e non completati.

L'**articolo 2** dello schema di decreto modifica l'articolo 3 del D.P.R. n. 76 del 1998, concernente i requisiti soggettivi.

In particolare il comma 1 dell'articolo 3 individua come soggetti ammessi alla ripartizione dell'otto per mille le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, richiamando come parte integrante del regolamento l'allegato A (contenente lo schema di domanda e i moduli di autodichiarazione dei requisiti).

Il comma 2 individua i requisiti per l'ammissione alla ripartizione per i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici: rispetto al testo vigente viene limitato (a 5 anni) il divieto di presentare nuove istanze per i soggetti che siano incorsi nella revoca del contributo e viene specificata la necessità di individuare un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli necessari.

Il comma 3 concerne i requisiti che devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico dell'intervento, mentre il comma 4 disciplina le modalità per comprovare il possesso dei requisiti.

Il comma 5 infine prevede espressamente l'inaccoglibilità delle domande non conformi allo schema previsto e prive della documentazione indicata¹¹.

L'**articolo 3** del testo in esame interviene sull'articolo 4 del D.P.R. n. 76 del 1998, concernente i requisiti oggettivi.

Il comma 1, non modificato, stabilisce che l'intervento deve consentire il completamento dell'iniziativa o almeno l'attuazione di una sua parte funzionale.

¹⁰ Come evidenziato dalla Relazione, la disposizione è conforme a quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, che prevede la predeterminazione e la pubblicazione dei criteri e delle modalità a cui occorre attenersi, in caso di provvedimenti che attribuiscono di vantaggi economici.

¹¹ Secondo la Relazione tale previsione discenderebbe dall'esigenza di assegnare tempi certi al procedimento e parità di condizioni a coloro che presentano domanda.

Il comma 2 prevede la necessità di apprestare sull'intervento una relazione tecnica conforme all'allegato B richiamato come parte integrante del regolamento, in mancanza della quale - ai sensi del comma *2-bis* - la domanda non può essere accolta; il comma *2-ter* contempla invece la possibilità da parte delle Commissioni tecniche (su cui vedi *infra*) di chiedere chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a 10 giorni.

L'**articolo 4** del testo in esame sostituisce l'articolo 5 del D.P.R. n. 76 del 1998, concernente lo schema del piano di ripartizione, che ai sensi del comma 1 viene predisposto dalla Presidenza del Consiglio valutando le singole iniziative.

Il comma 2 prevede che le valutazioni di cui al comma 1 siano effettuate da apposite Commissioni tecniche di valutazione¹², composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio (con funzioni di presidente), sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e sei rappresentanti dell'amministrazione statale competente per materia; la partecipazione alle Commissioni - il cui funzionamento non deve comportare oneri per la finanza pubblica - è gratuita.

Il comma 3 attribuisce alle predette Commissioni il compito di attribuire a ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi, esplicitando pertanto un dato informativo utilizzato nell'attribuzione del finanziamento; il comma 4 prevede invece che la Presidenza del Consiglio dei Ministri verifichi la sussistenza dei requisiti, esamini le valutazioni delle Commissioni, provveda a eventuali ulteriori accertamenti e definisca lo schema del decreto di ripartizione delle risorse entro 120 giorni dal termine per la presentazione delle domande.

Poiché tale termine è attualmente fissato al 30 giugno, la modifica viene apportata - ricorda il Governo - al fine di contenere la durata del procedimento nel termine massimo di 180 giorni previsto dall'articolo 2 della legge n. 241 del 1990.

L'**articolo 5** dello schema in esame modifica l'articolo 6 del D.P.R. n. 76 del 1998, concernente le modalità di presentazione della domanda, e vi aggiunge l'articolo *6-bis*, relativo alle cause di esclusione.

Più in dettaglio l'articolo 6 prevede al comma 1 che le domande (complete di allegati e relazioni tecniche) devono essere redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti, ed indicare il soggetto richiedente, l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo richiesto e il responsabile tecnico della gestione dell'intervento; le domande, ai sensi del comma 2, vanno presentate entro il 30 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il nuovo articolo 6-bis del D.P.R. n. 76 del 1998 prevede invece l'esclusione dai contributi delle domande pervenute dopo i termini, relative a interventi non

¹² La Relazione ricorda come la norma in esame recepisca e regolamenti un modello organizzativo già in uso nell'amministrazione da diversi anni.

rientranti nelle quattro categorie previste o prive dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione.

L'**articolo 6** del provvedimento sostituisce l'articolo 7 del D.P.R. n. 76 del 1998, concernente la determinazione preliminare e finale.

Il comma 1 modifica il termine attualmente previsto (del 30 settembre) per la sottoposizione del piano di riparto alle competenti Commissioni parlamentari, al fine di tenere conto della nuova tempistica introdotta dal comma 4 dell'articolo 5, dando conto altresì delle valutazioni che devono essere espresse dalle Commissioni tecniche.

Il comma 2 prevede che il Presidente del Consiglio invii lo schema di decreto di ripartizione alle competenti Commissioni parlamentari (che esprimono parere entro 30 giorni), e adotti il decreto stesso entro 15 giorni dall'acquisizione del predetto parere; il comma 3 sostituisce la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* con la pubblicazione nel sito della Presidenza del Consiglio.

L'**articolo 7** del testo in esame sostituisce l'articolo 8 del D.P.R. n. 76 del 1998, dedicato all'erogazione dei fondi.

I commi 1 e 2 specificano la documentazione che i destinatari dei fondi dell'otto per mille devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevedendo un termine di sei mesi dalla ricezione della richiesta decorso il quale si decade dal beneficio; ai sensi del comma 3 i fondi sono erogati ai destinatari dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 4 disciplina l'erogazione dei fondi che, se inferiori a 30 mila euro, sono corrisposti in unica soluzione; in caso di importo superiore a 30 mila euro è invece prevista la corresponsione di una somma pari a 30 mila euro (ovvero alla metà del finanziamento concesso se maggiore), rinviando l'erogazione della somma restante a dopo che il beneficiario abbia eseguito lavori d'importo pari ad almeno la metà del contributo.

È prevista dal comma 5 la presentazione - entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno - di una relazione sull'andamento delle attività di realizzazione dell'intervento da parte dei destinatari dei contributi; per il monitoraggio degli interventi è stabilito altresì il ricorso ad apposite Commissioni tecniche di monitoraggio, costituite senza oneri per la finanza pubblica a cui i membri partecipano gratuitamente.

Il comma 6 prevede invece la presentazione, entro 180 giorni dal termine previsto di conclusione dell'intervento, di una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, con indicato il costo totale, suddiviso per voci di spesa; il comma 7 prevede infine la presentazione da parte del Presidente del Consiglio di una relazione annuale al Parlamento sui fondi erogati ed i risultati ottenuti.

Si ricorda che ai sensi della disciplina vigente, il contributo è erogato dalla Presidenza del Consiglio prima dell'inizio dei lavori, mentre il monitoraggio è svolto

dalle amministrazioni competenti. Secondo quanto evidenziato dal Governo, la procedura avrebbe evidenziato problemi applicativi¹³.

L'**articolo 8** del provvedimento sostituisce l'articolo 8-bis del D.P.R. n. 76 del 1998, concernente la revoca del conferimento, anche in questo caso disciplinandone in maniera più puntuale la procedura.

Il comma 1 in particolare prescrive inderogabilmente la revoca del contributo nei casi di mancata trasmissione della dichiarazione di inizio delle attività, mancata presentazione della relazione e del relativo allegato, mancata esecuzione o mancata conclusione dell'intervento entro i termini previsti, nonché nell'ipotesi di esecuzione dell'intervento in maniera difforme da quello approvato.

Il comma 2 individua le ipotesi in cui i predetti termini di presentazione possono essere prorogati (e comunque per un periodo massimo complessivo non superiore a tre anni), mentre il comma 3 prevede la possibilità, in presenza di un intervento in parte realizzato, di una revoca parziale e comunque non inferiore al 30 per cento del finanziamento concesso.

Ai sensi del comma 4 l'importo del contributo revocato va versato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal beneficiario nei confronti del quale, qualora non ottemperato entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione della revoca al versamento, è prevista l'applicazione delle procedure per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

L'**articolo 9** del testo in esame reca modifiche all'articolo 8-ter del D.P.R. n. 76 del 1998, che disciplina la variazione dell'oggetto dell'intervento e l'utilizzo dei risparmi di spesa.

Ai sensi del comma 1 le predette variazioni devono essere autorizzate con D.P.C.M., mentre per le variazioni concernenti esclusivamente l'esecuzione dell'intervento senza modificarne l'oggetto è sufficiente l'autorizzazione del Segretario generale della Presidenza del Consiglio; dette autorizzazioni, ai sensi del comma 4, sono comunicate al Parlamento.

Il comma 2 disciplina l'ipotesi di esecuzione dell'intervento in maniera difforme da quello approvato in assenza di autorizzazione, mentre il comma 3 prevede che con D.P.C.M. possa essere autorizzato l'utilizzo di risparmi di spesa sulle somme assegnate per eseguire il completamento dell'intervento originario: in tale ipotesi i risparmi possono essere conservati dai beneficiari al massimo per un anno dalla conclusione dei lavori.

¹³ In particolare, nulla è previsto qualora il destinatario non trasmetta i dati necessari per procedere al pagamento, né nell'ipotesi di lavori iniziati ma non terminati o eseguiti parzialmente o in maniera difforme al progetto approvato; non è altresì esplicitato un meccanismo per il recupero delle somme erogate e non utilizzate. Per quanto concerne il monitoraggio svolto dai Ministeri competenti, la Relazione evidenzia come in passato si siano verificati disguidi dovuti ai tempi eccessivamente lunghi richiesti dall'acquisizione del parere delle amministrazioni competenti, così come il termine semestrale previsto per la presentazione del rapporto sia stato spesso disatteso.

Il comma 5 infine prevede il riversamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei risparmi di spesa non utilizzati o non autorizzati¹⁴.

L'**articolo 10** del provvedimento sostituisce i già ricordati allegati A e B del D.P.R. n. 76 del 1998, mentre l'**articolo 11**, infine, ne individua l'entrata in vigore.

¹⁴ Secondo la Relazione la modifica in esame comporterebbe sia una semplificazione procedurale grazie al riversamento dei fondi direttamente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, sia un contenimento della spesa limitando nel tempo la possibilità di utilizzare le somme risparmiate.

TESTO A FRONTE

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

Comma 1

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Articolo 2 <i>Interventi ammessi</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A. G. n. 2
1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali.	<i>Identico.</i>
2. Gli interventi per fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.	2. Gli interventi per fame nel mondo diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti, devono essere coerenti con le priorità geografiche e settoriali della Cooperazione italiana allo sviluppo.
3. Gli interventi per calamità naturali sono diretti all'attività di realizzazione di opere, di lavori o di interventi concernenti la pubblica incolumità o al ripristino di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo. Tra detti interventi rientrano quelli di ricerca finalizzata, monitoraggio, ricognizione, sistemazione e consolidamento del	3. Gli interventi per calamità naturali sono diretti all'attività di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geomorfologici, idraulici, valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi e sismici, nonché al ripristino di beni pubblici danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Articolo 2 <i>Interventi ammessi</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A. G. n. 2
territorio.	
4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato secondo la vigente normativa o, se privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto riconoscimento l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla vigente normativa.	4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi è assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia.
5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico.	5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dello stesso Codice ovvero la medesima sia stata richiesta dal soggetto proprietario, almeno centoventi giorni prima della presentazione dell'istanza, per poter accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1.
	5-bis. Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono essere coerenti con gli

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Articolo 2 <i>Interventi ammessi</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A. G. n. 2
	indirizzi e le priorità eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, quando esulano effettivamente dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono per tale ragione compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie.	6. Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, quando esulano effettivamente dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie.
	6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 devono essere eseguiti sul territorio italiano.

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

Comma 2

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A. G. n. 2
	Articolo 2-bis <i>(Criteri di ripartizione)</i>
	1. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale è ripartita di regola in considerazione delle finalità perseguite dalla legge in quattro quote uguali per le quattro tipologie di interventi ammesse a contributo, di cui all'articolo 2, comma 1.
	2. In caso del verificarsi di un fenomeno delle tipologie indicate dall'articolo 2, comma 3, nei dodici mesi precedenti al termine di cui all'articolo 6, comma 2, le risorse possono essere destinate in via prioritaria nella misura massima del cinquanta per cento agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, da eseguire nel luogo dove si è verificato il fenomeno stesso.
	3. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o più delle quattro tipologie di intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno, la somma residua è distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A. G. n. 2
	4. Il giudizio di valutazione, ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, deve tenere conto della natura straordinaria, dell'esigenza di tendenziale concentrazione, della rilevanza e della qualità degli interventi.
	5. Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna).
	6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze.
	7. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non è ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A. G. n. 2
	questi ultimi non siano stati completati.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

Comma 1

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Articolo 3 <i>Requisiti soggettivi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Possono accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1 le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. È escluso in ogni caso il fine di lucro.	1. Possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. È escluso in ogni caso il fine di lucro.
2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni devono possedere i seguenti requisiti:	2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, devono comprovare i seguenti requisiti:
a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;	h) identica.
b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;	e) identica;
c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;	a) identica;
d) non essere incorsi nella revoca di	b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Articolo 3 <i>Requisiti soggettivi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
conferimenti di quote dell'otto per mille;	dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis, negli ultimi cinque anni;
e) agire in base ad uno statuto che ricomprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2;	e) agire in base a uno statuto che comprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2;
f) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;	d) identica;
g) avere adeguate capacità tecniche; rilevano a tale fine le iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, i titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, la struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, il numero e i requisiti professionali dei dipendenti;	f) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;
h) avere adeguate capacità finanziarie.	g) avere le capacità finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da Istituto bancario;
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a c), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.	3. I requisiti soggettivi , di cui al comma 2, lettere a), e) ed h) , devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.
4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b) e c), mediante distinte dichiarazioni del legale rappresentante, degli amministratori e del responsabile tecnico della gestione	4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), d), e), f) ed h) con dichiarazione del legale rappresentante, da cui risultino anche i requisiti degli amministratori, la

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Articolo 3 <i>Requisiti soggettivi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dell'intervento; quanto alle lettere <i>d)</i> ed <i>f)</i> con dichiarazione del legale rappresentante; quanto alla lettera <i>e)</i> con dichiarazione del legale rappresentante relativa alle finalità statutarie; quanto alla lettera <i>g)</i> , con dichiarazione del responsabile tecnico relativa alle iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, ai titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, alla struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, al numero e ai requisiti professionali dei dipendenti; quanto alla lettera <i>h)</i> , con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alla situazione reddituale o economica, l'amministrazione può richiedere prima del conferimento del contributo la prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa.	composizione degli organi della persona giuridica o dell'ente e le finalità dello statuto allegato in copia; quanto alla lettera <i>g)</i> con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alle capacità finanziarie. Il responsabile tecnico della gestione dell'intervento deve comprovare i requisiti di cui alle lettere <i>a)</i>, <i>e)</i>, <i>f)</i> ed <i>h)</i> con propria dichiarazione. Le dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i moduli 1 e 2 di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.
4- <i>bis</i> . Le sottoscrizioni di tutte le dichiarazioni sopra specificate non sono soggette ad autenticazione, se presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.	<i>Abrogato.</i>
	5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al comma 2 devono essere posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, allegando le dichiarazioni di cui al comma 4. La domanda non può essere accolta, se non è conforme allo schema di cui

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Articolo 3 <i>Requisiti soggettivi</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	all'Allegato A o se la documentazione allegata è mancante o incompleta.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

Comma 1

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Articolo 4 <i>Requisiti oggettivi</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A. G. n. 2
1. L'intervento deve presentare le caratteristiche di cui all'articolo 2, deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale della stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario.	1. <i>Identico.</i>
2. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti richiede specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio.	2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo l'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.
	2-bis. La domanda non può essere accolta ove la relazione tecnica indicata al comma 2 non sia allegata ovvero risulti priva delle voci indicate nell'Allegato B a pena di inammissibilità.
	2-ter. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2-bis, su proposta delle Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2, possono essere chiesti chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata, fissando

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Articolo 4 <i>Requisiti oggettivi</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A. G. n. 2
	un termine non superiore a 10 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Decorso inutilmente tale termine la domanda non può essere accolta.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

Comma 1

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Articolo 5 <i>Schema del piano di ripartizione</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A. G. n. 2
1. Entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora, sulla base delle richieste pervenute alla stessa Presidenza del Consiglio entro il 15 marzo antecedente, lo schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille, di cui all'articolo 1. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza.	<i>Abrogato.</i>
1-bis. Sono escluse le richieste, pervenute entro il termine di cui al comma 1, sprovviste della relazione tecnica di cui all'allegato <i>B</i> e, per i soggetti giuridici privati, delle attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi.	<i>Abrogato.</i>
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dello schema di cui al comma 1 raccoglie, sulle singole iniziative, documentate a norma dell'articolo 6, la valutazione delle amministrazioni competenti e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto attiene alla verifica della relazione tecnica di cui allo stesso articolo 6.	1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dello schema del decreto concernente il piano di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche procede alla valutazione delle singole iniziative.

<p>Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i></p>	
<p>Articolo 5 <i>Schema del piano di ripartizione</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato dall'A. G. n. 2</p>
	<p>2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata per le categorie di intervento di cui all'articolo 2 da apposite Commissioni tecniche di valutazione, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti dell'amministrazione statale competente per materia. In caso di delega di compiti specifici o di incarichi speciali a un Ministro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Commissione deve essere integrata da un rappresentante indicato dal Ministro delegato. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante dell'amministrazione statale competente per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. La partecipazione alle Commissioni è gratuita e il funzionamento delle stesse non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
	<p>3. Le Commissioni, di cui al comma 2, sulla base del decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 6,</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Articolo 5 <i>Schema del piano di ripartizione</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A. G. n. 2
	attribuiscono a ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno, ai fini dell'istruttoria delle richieste di cui al comma 1, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6, esamina le valutazioni delle amministrazioni interessate e provvede, eventualmente, ad ulteriori accertamenti.	4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 120 giorni dal termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, esamina le valutazioni delle Commissioni di cui al comma 2, provvede, eventualmente, a ulteriori accertamenti, anche su richiesta delle Commissioni di cui al presente articolo e definisce lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devoluta alla diretta gestione statale, redatto secondo i criteri indicati dall'articolo 2-bis.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

Comma 1

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Articolo 6	
Testo vigente	Testo modificato dall'A. G. n. 2
<i>Documentazione degli interventi</i>	Modalità di presentazione della domanda
<p>1. Le domande devono essere presentate in duplice copia, di cui una sola in bollo, secondo il modello riportato nell'allegato A, e corredate dalla relazione tecnica e relativa documentazione di cui all'allegato B. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.</p>	<p>1. Le domande devono essere redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni, secondo il modello riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le domande devono indicare il soggetto richiedente, l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo richiesto e il responsabile tecnico della gestione dell'intervento. Alle domande devono essere allegata la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, e la relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2.</p>
	<p>2. Le domande, corredate dalla documentazione di cui al comma 1, devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Articolo 6	
Testo vigente	Testo modificato dall'A. G. n. 2
	del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

Comma 2

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A. G. n. 2
	Articolo 6-bis <i>(Cause di esclusione)</i>
	<p>1. Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le domande:</p> <p><i>a) pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2;</i></p> <p><i>b) relative a interventi non rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 1;</i></p> <p><i>c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria, come stabilito all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter.</i></p>

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

Comma 1

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Articolo 7 <i>Determinazione preliminare e finale</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A. G. n. 2
1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone alle competenti commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, con la relativa documentazione.	1. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4 , il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, redatto sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. Lo schema è corredato dalla relativa documentazione.
2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tal fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro il 30 novembre di ogni anno.	2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dalla ricezione, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro 15 giorni. Ove il predetto termine di 30 giorni decorra infruttuosamente il decreto è in ogni caso adottato.
3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.	3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con effetto di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

Comma 1

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Articolo 8	
Testo vigente	Testo modificato dall'A. G. n. 2
<i>(Erogazione dei fondi e verifica dei risultati)</i>	<i>(Erogazione dei fondi)</i>
	<p>1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per mille di:</p> <p><i>a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute;</i></p> <p><i>b) indicare le modalità da seguire per il versamento dell'importo;</i></p> <p><i>c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 42.</i></p>
	<p>2. La documentazione completa deve essere inviata a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e deve pervenire entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di cui al</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Articolo 8	
Testo vigente	Testo modificato dall'A. G. n. 2
	comma 1 del presente articolo. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal beneficio. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1. I fondi dell'otto per mille sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per materia.	3. I fondi dell'otto per mille sono erogati ai destinatari dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per materia, per le finalità di cui ai commi 5 e 6.
	4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma 1, in caso di importo inferiore o pari a 30 mila euro, è corrisposta l'intera somma. In caso di importo superiore a 30 mila euro, è corrisposto un importo pari a 30 mila euro ovvero alla metà del finanziamento concesso ove maggiore di 30 mila euro. La restante somma è corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito lavori di importo pari ad almeno la metà della quota di contributo erogata; i beneficiari a tal fine presentano una relazione sugli interventi realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica ovvero da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Articolo 8	
Testo vigente	Testo modificato dall'A. G. n. 2
	responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento.
<i>Vedi comma 2</i>	5. I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per le attività di monitoraggio degli interventi, di verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di apposite Commissioni tecniche di monitoraggio, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti dell'amministrazione statale competente per materia. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. I componenti delle Commissioni tecniche di monitoraggio non possono essere contemporaneamente membri delle Commissioni tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante dell'amministrazione

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Articolo 8	
Testo vigente	Testo modificato dall'A. G. n. 2
	statale competente per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. La partecipazione alle Commissioni è gratuita e il funzionamento delle stesse non comporta oneri per la finanza pubblica.
2. I Ministeri competenti per materia verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento e sulla conclusione degli interventi cui sono destinati i fondi dell'otto per mille. A tal fine i soggetti destinatari dei contributi presentano, tempestivamente, ai Ministeri competenti, una relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento.	6. Entro 180 giorni, decorrenti dal termine previsto di conclusione dell'intervento, individuato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere presentata dai beneficiari una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento. <i>(segue)</i>
2-bis. A conclusione degli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero delle opere relative a interventi per calamità naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, certificato di regolare esecuzione e relazione sul	<i>(segue comma 6)</i> Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero per le opere relative a interventi per calamità naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, dal certificato di regolare esecuzione e dalla

<p>Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i></p>	
<p>Articolo 8</p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato dall'A. G. n. 2</p>
<p>conto finale.</p>	<p>relazione sul conto finale.</p>
<p>3. Il Presidente del Consiglio riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati.</p>	<p>7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati.</p>

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

Comma 1

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Articolo 8-bis <i>Revoca del conferimento</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.G. n. 2
<p>1. Decorsi diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento senza che sia intervenuto da parte del soggetto beneficiario un formale atto contrattuale</p>	<p>1. La revoca del contributo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri inderogabilmente nei casi di:</p> <p><i>a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3;</i></p> <p><i>b) mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 8, comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato;</i></p> <p><i>c) mancata esecuzione o mancata conclusione dell'intervento, regolarmente iniziato, entro il termine indicato nella relazione tecnica di cui all'Allegato B;</i></p> <p><i>d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in maniera difforme da quello approvato.</i></p>
<p>1. Decorsi diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento senza che sia intervenuto da parte del soggetto beneficiario un formale atto contrattuale</p>	<p>2. I termini, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, possono essere prorogati con richiesta da inoltrare almeno 30 giorni prima, della</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76	
<i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Articolo 8-bis <i>Revoca del conferimento</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.G. n. 2
o concessorio per la realizzazione del intervento finanziato, l'amministrazione competente per la verifica del progetto, provvede ad assegnare un termine massimo di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del soggetto beneficiario, perché dia avvio alla realizzazione dell'intervento. Scaduto inutilmente detto termine, si procederà alla revoca del contributo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.	scadenza dei termini stessi. La proroga, fissata in termini brevi e ragionevoli, in relazione alla natura dell'intervento, può essere concessa per non più di tre volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a tre anni, in caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, comma 5.
	3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione della parte di intervento realizzata, la revoca, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, comma 5, può essere anche parziale e comunque non inferiore al 30 per cento del finanziamento concesso.
2. In caso di revoca, l'importo del contributo è integralmente versato dal beneficiario all'entrata del bilancio dello Stato; ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, per essere riassegnato nell'ambito dell'unità previsionale di base «otto per mille dell'IRPEF Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed utilizzato ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.	4. In caso di revoca, l'importo del contributo è versato dal beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Qualora il beneficiario non provveda entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione della revoca al versamento, si applicano le

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Articolo 8-bis <i>Revoca del conferimento</i>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.G. n. 2
	disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 9

(Modifiche all'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

Comma 1

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Articolo 8-ter	
Testo vigente	Testo modificato dall'A. G. n. 2
<i>(Variazione dell'oggetto dell'intervento anche mediante utilizzo delle economie di spesa)</i>	<i>(Variazione dell'oggetto dell'intervento e utilizzo dei risparmi di spesa)</i>
<p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa acquisizione della valutazione di cui all'articolo 5, comma 2 (<i>cfr con il penultimo periodo del comma 1</i>), sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario o ne rappresentino un mero completamento, anche mediante utilizzo di economie di spesa sulle somme assegnate. (<i>Segue</i>)</p>	<p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario. Le variazioni che attengono esclusivamente all'esecuzione dell'intervento senza comportare alcuna modifica dell'oggetto sono autorizzate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le richieste di variazione devono essere corredate dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica originaria.</p>
	<p>2. In caso di esecuzione dell'intervento in maniera difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma 1, ove con decreto del Presidente del</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Articolo 8-ter	
Testo vigente	Testo modificato dall'A. G. n. 2
	Consiglio dei Ministri i lavori eseguiti siano riconosciuti utili in tutto o in parte, perché necessari e urgenti ovvero perché comunque meritevoli di finanziamento, non si applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), limitatamente ai lavori riconosciuti utili.
	3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere autorizzato l'utilizzo di risparmi di spesa sulle somme assegnate per eseguire il completamento dell'intervento originario. Qualora i risparmi realizzati non superino il dieci per cento dell'importo del finanziamento, l'autorizzazione è data dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. I risparmi realizzati possono essere conservati dai beneficiari per un anno a partire dalla conclusione dei lavori. Scaduto tale termine, le relative somme saranno restituite secondo quanto stabilito al comma 5.
<i>(Segue comma 1)</i> Il decreto viene comunicato al Parlamento entro i successivi sessanta giorni.	4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 ed il decreto di cui al comma 2 sono comunicati al Parlamento entro i successivi sessanta giorni.
	5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, devono essere riversati in conto entrata sul conto di tesoreria

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i>	
Articolo 8-ter	
Testo vigente	Testo modificato dall'A. G. n. 2
	intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere riassegnati per la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

Articolo 10

*(Modifiche agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1998, n. 76)*

Comma 1

<p>Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 <i>Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale</i></p>	
<p>Allegato A <i>Modello di domanda ex art. 6</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato dall'A. G. n. 1
<i>(Omissis)</i>	<i>(Omissis)</i>
<p>Allegato A <i>Documentazione da allegare alla ex art.5, comma 1-bis)</i></p>	
<i>(Omissis)</i>	<i>(Omissis)</i>

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVI LEGISLATURA

<u>417</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3603 Conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216, recante disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea
<u>418</u>	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 3584 e 3585-A Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) Il testo approvato in sede referente Edizione provvisoria
<u>419</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3584 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) Tavola di raffronto fra i commi del testo approvato dalla Camera (AS 3584), del testo approvato in sede referente (AS 3584-A) e del maxiemendamento del Governo EDIZIONE PROVVISORIA
<u>420</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3653 Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
<u>421</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3658 Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1 "Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale"
<u>422</u>	Testo a fronte	Atto del Governo n. 538 "Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2010, n. 132 recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa"

XVII LEGISLATURA

<u>1</u>	Dossier	La legge elettorale per il Senato: la terza applicazione - Edizione provvisoria
<u>2</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 298 "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria"
<u>3</u>	Schede di lettura	Atto del Governo n. 1 Schema di decreto ministeriale di attuazione di deroghe in materia pensionistica
<u>4</u>	Dossier	Atto del Governo n. 0 Testo dello schema, con modificazioni, di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale, corredato dalle osservazioni del Governo (Trasmesso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".